

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 223)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1963 (V. Stampato n. 488)

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1963*

**Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali
in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I quadri I — ruolo naviganti normale; II — ruolo naviganti speciale; III — ruolo servizi e XI — ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella annessa alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, e suc-

cessive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge.

Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, è aggiunta la frazione un ottavo.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale è fissato in anni 57.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154.

L'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale per effetto delle norme contenute nel suddetto articolo 2, è riassorbita all'atto della prima applicazione della presente legge e, per la parte eventualmente restante, con le prime vacanze che per qualsiasi causa si formeranno successivamente nei gradi stessi.

Art. 3.

I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero e rientrano nell'organico del proprio grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianità posseduta, nel limite dei posti che si renderanno disponibili con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 ottobre

1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1967.

Fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge per la valutazione dei tenenti dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è ridotto a 3 anni.

Art. 5.

I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima, rispettivamente, di anni quattro e di anni tre.

Art. 6.

Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli iscritti nei quadri.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri stessi, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di colonnello del ruolo naviganti speciale si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento avente decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa aliquota di valutazione è determinata con riferimento alla data suddetta.

Art. 7.

Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano « a dispo-

sizione » non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Art. 8.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori del ruolo naviganti normale non abbia raggiunto i nove decimi di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 1, le aliquote di capitani del predetto ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella, sul numero dei posti previsto in organico per gli ufficiali inferiori del ruolo stesso diminuito dei capitani già valutati.

Art. 9.

In deroga al secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e fino al 31 dicembre 1967, per i capitani del ruolo naviganti speciale le promozioni non effettuate in un anno non sono portate in aumento alle promozioni da effettuare l'anno successivo.

Art. 10.

Fino a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare potranno essere effettuati sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di ciascun ruolo.

Art. 11.

Le disposizioni della legge 18 luglio 1962, n. 1112, sono estese ai capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, cessati dal servizio permanente per età negli anni 1956, 1957, 1960 e 1961.

La domanda di trasferimento nel ruolo naviganti speciale deve essere presentata en-

tro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla domanda decide il Ministro, sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 12.

All'onere di lire 65 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 154 (lire 35 milioni) e n. 169 (lire 30 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

All'onere di lire 120 milioni a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai citati capitoli n. 154 (lire 60 milioni) e n. 169 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Avanzamento degli Ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (a)
I. — RUOLO NAVIGANTI NORMALE.					
Generale di squadra aerea.	—	—	8	—	—
Generale di divisione aerea.	scelta	1 anno di comando di divisione aerea o comando equipollente.	14	2	1/3 dei generali di divisione aerea non ancora valutati.
Generale di brigata aerea	scelta	1 anno di comando di brigata aerea o comando equipollente.	22	3	1/3 dei generali di brigata aerea non ancora valutati.
Colonnello	scelta	1 anno di comando di stormo o comando equipollente; 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente.	140	5	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente Colonnello	scelta	2 anni in reparti di impiego o presso un comando di grande unità o comando equipollente, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; frequentare il corso superiore della scuola di guerra aerea.	300	22 (b)	1/8 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	2 anni in reparti di impiego.	140	—	—
Capitano.	scelta	2 anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superare il corso normale della scuola di guerra aerea.	350	40	1/11 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni in reparto di impiego.	347	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare.			
II. — RUOLO NAVIGANTI SPECIALE.					
Colonnello	—	—	5	—	—
Tenente Colonnello	scelta	3 anni in reparti di impiego o scuola di volo anche se compiuti in tutto o in parte col grado di maggiore.	60	3 in 2 anni (c)	1/11 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	52	—	—

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (a)
Capitano	scelta	3 anni in reparti d'impiego o scuole di volo; superare gli esami.	210	10 o 11 (d)	1/15 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente Sottotenente	anzianità anzianità	2 anni in reparti di volo.	188	—	
III. — RUOLO SERVIZI.					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (e)	tutti
Colonnello	scelta	—	32	1 ogni 2 anni (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; comandante di gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; direttore di magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente.	200	6	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	120	—	—
Capitano	scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi: capo servizio presso un quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente;	420	24 (f)	1/15 di tutti i capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (a)
Tenente	anzianità	capo servizio presso un gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; capo servizio presso un magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; capo ufficio di un servizio statistico. Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.	325	—	—
Sottotenente	anzianità	—			
XI. — RUOLO UFFICIALI MEDICI.					
Tenente Generale	—	—	1	—	—
Maggiore Generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (e)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di istituto medico legale o incarico equipollente.	26	3 in 4 anni (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente Colonnello	scelta	2 anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario di regione aerea o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	66	4 o 5 (h)	1/13 dei tenenti colonnelli non valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	40	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale dirigente di servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami.	87	8	1/12 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni in servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente.	50	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 44.

(c) Due il primo anno, una il secondo anno.

(d) Dieci il primo anno, undici il secondo anno.

(e) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(f) Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 56.

(g) Una promozione per ciascuno dei primi tre anni, nessuna promozione il quarto anno, salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(h) Ciclo di 3 anni: quattro promozioni il primo e secondo anno; cinque promozioni il terzo anno.